

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

AD EFFETTO DI LEGGE TRA

Centro Agro Alimentare di Napoli S. c. p. A. rappresentato dal Dr. Carmine Giordano in qualità di Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. della Società con sede in Volla (NA) Via Palazziello – Località Lufrano, C.F. e P. IVA 05888670634 in prosieguo denominato “locatore”

e

..... rappresentata dal sig. in qualità di rappresentante legale dell'impresa, iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Napoli al N ° R.E.A C. F. e P. IVA con sede in alla, in prosieguo denominato “conduttore”

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1) **DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE**

1.1 Il locatore concede in locazione al conduttore il box n. I15 ubicato nel mercato Ittico del Centro Agro Alimentare di Napoli, sito in Volla (NA) alla via Palazziello – Località Lufrano, meglio identificato al N.C.E.U. al foglio 1, particella 1528, subalterno 10, costituito da una superficie commerciale piano terra mq. 158 e area soppalcata piano primo mq. 37, come da planimetrie allegate;

Art.2) **UTILIZZO DEI LOCALI**

2.1 I locali sono concessi per uso commerciale, con divieto di sublocazione, totale o parziale, a titolo gratuito od oneroso e con divieto di mutamento di destinazione d'uso.

2.2 E' ammesso il fitto di ramo d'azienda o la cessione del ramo d'azienda nei limiti prescritti dall'art. 22.5 del Regolamento CAAN.

Art.3) **OBBLIGHI DEL CONDUTTORE**

3.1 Nell'immobile locato è vietato:

- utilizzare fiamme libere, installare apparecchi a combustione o far funzionare apparecchi di riscaldamento o condizionamento diversi da quelli installati e previo assenso del locatore;
- installare, senza assenso del locatore, antenne radio, televisive o per telecomunicazioni di alcun genere;
- tenere a deposito materiale esplosivo, insalubre o maleodorante e/o infiammabile non condizionato in conformità alla legge vigente o vietato;
- ricaricare batterie di mezzi elettrici se non in appositi locali realizzati previo assenso del locatore o all'esterno, salvo che si tratti di batterie certificate esenti da emissioni.

3.2 Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore su semplice richiesta di quest'ultimo da formularsi con preavviso di 7 giorni.

3.3 Il conduttore si fa, altresì, carico di tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi del lavoro.

Art.4) **TENUTA DEI LOCALI**

4.1 Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ivi comprese quelle descritte all'art 3), nonché agli impianti tutti, senza il preventivo assenso, da prestarsi, a pena di nullità, per iscritto dal locatore.

4.2 Il conduttore deve mantenere i locali nelle condizioni che hanno permesso di ottenere le autorizzazioni dei vari organi competenti (ASL, VV.FF. e t c). In particolare non dovranno essere posti ostacoli sulle vie di esodo e dovranno essere mantenuti in condizione di efficienza i sistemi attivi antincendio. Il locatore eserciterà attività di vigilanza affinché ciò venga rispettato e, comunque, non è responsabile per i danni che dovessero essere provocati dall'inosservanza di quanto sopra.

4.3 Il conduttore si obbliga, altresì, a ripristinare i locali nelle condizioni in cui li ha accettati, e a non pretendere alcun compenso per i miglioramenti e le addizioni apportate alla *res locata*, ancorché con il consenso del locatore.

Art.5) **DURATA DELLA LOCAZIONE**

5.1 La locazione è a tempo determinato ed ha la durata di sei (6) anni a partire dalla sottoscrizione del presente contratto e si intenderà rinnovata per uguale periodo a meno che non venga data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata A.R. almeno 12 mesi prima della scadenza.

Art. 6) **RECESSO**

6.1 E' facoltà del conduttore di recedere dal contratto per giustificato motivo previo avviso che dovrà pervenire al Centro Agro Alimentare mediante a mezzo raccomandata A.R. almeno 2 mesi prima.

Art.7) **CANONE DI LOCAZIONE**

7.1 Il canone mensile di locazione è stato determinato ed accettato nella misura di Euro (Euro/.....) oltre IVA, adeguati di anno in anno con l'applicazione del 75% delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'I.S.T.A.T. e pubblicato sulla G.U.R.I., verificatesi nei dodici mesi precedenti.

7.2 I canoni saranno versati con cadenza mensile anticipata e saranno pagati a mezzo bonifico bancario (IBAN IT31J0503803400000010013514 – Banca Popolare del Mediterraneo) entro e non oltre il giorno 4 del mese di riferimento.

7.3 Al momento della sottoscrizione del presente contratto il conduttore si obbliga a versare la somma di Euro,... (Euro/.....), a titolo di canoni anticipati, pari a due mensilità; i canoni anticipati saranno resi al conduttore all'atto della regolare riconsegna del locale e sempre che il conduttore abbia tenuto fede a tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto e dalle vigenti norme di legge.

7.4 Il canone di locazione si intende comprensivo di spese amministrative generali (funzionamento uffici e personale dell'ente gestore dei locali, gestione centro ingressi, gestione informatica generale, etc.).

Art.8) **INOPPONIBILITA' DELLE ECCEZIONI**

8.1 Il pagamento del canone, o di quanto altro dovuto per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.

8.2 Il mancato pagamento, per qualunque motivo anche di una sola rata costituisce in mora il conduttore.

8.3 Nel caso anzidetto il conduttore è tenuto a corrispondere sugli importi dovuti e per il tempo del ritardo, gli interessi moratori determinati sulla base del D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e in attuazione delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE "Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali".

Art.9) **SPESE ED ONERI A CARICO DEL CONDUTTORE**

9.1 Sono interamente a carico del conduttore gli oneri di manutenzione ordinaria, le spese relative alle piccole riparazioni, nonché alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, telefonia e dati, del riscaldamento e/o condizionamento direttamente connesse all'attività svolta dal conduttore nonché le spese relative alla raccolta, trasporto e smaltimenti rifiuti e le spese di raccolta, trasporto e smaltimenti rifiuti speciali di origine animale cat 3; dette spese saranno fatturate dal locatore.

9.2 Nella ipotesi di affidamento da parte del locatore del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti ad imprese private, il conduttore si obbliga a corrispondere mensilmente al locatore - con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto - le somme pagate all'impresa privata affidataria per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti e ripartite in base alle tabelle millesimali determinate dal CAAN, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (allegate). Per oneri di trasporto e smaltimento rifiuti, l'importo che formerà la base di calcolo è quello effettivamente speso dal CAAN per tale servizio.

Il mancato o ritardato pagamento della quota spese di trasporto e smaltimento rifiuti determina la risoluzione di diritto del contratto, ex art 1456 cc., senza necessità di previa diffida del locatore.

9.3 Il conduttore si obbliga a denunciare l'attività presso il Comune di Volla ai fini dell'imposizione TARI con onere di provvedere al pagamento del tributo, che l'ente impositore andrà a richiedere, cedente a suo carico in via esclusiva, salvo l'ipotesi di cui al punto precedente.

9.4 Per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali di origine animale cat 3 il conduttore assume l'obbligo di rispettare ed attenersi al piano di smaltimento predisposto e gestito dal Caan s.c.p.a. con apposito contratto stipulato con società terza affidataria del servizio; pertanto, il conduttore si obbliga a corrispondere mensilmente al locatore il pagamento delle spese di cui al predetto servizio, ripartite pro quota per singolo operatore.

9.5 Sono, altresì, a carico del conduttore le spese relative ad ogni altro servizio generale erogato

necessario per il funzionamento ordinario del Centro, quali ad esempio spese di gestione spazi comuni, spese per sorveglianza e guardiana, etc.; il conduttore è obbligato al pagamento di dette spese con la sottoscrizione del presente contratto e ripartite in base alle tabelle millesimali determinate dal CAAN, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (allegate). I predetti oneri saranno corrisposti dal conduttore sulla base di calcolo pari al 16% delle spese effettivamente sostenute dal CAAN per l'espletamento dei servizi resi. Il CAAN si riserva comunque in ogni caso il diritto di richiedere in restituzione la restante parte degli oneri.

Il mancato o ritardato pagamento della quota di dette spese determina la risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cc., senza necessità di previa diffida del locatore.

9.6 Le eventuali perdite, e/o i minori guadagni, derivanti dall'esecuzione di riparazioni ordinarie e/o straordinarie non danno diritto al conduttore di chiedere la riduzione del canone di locazione come determinato ai sensi dei punti precedenti.

Art.10) **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E POLIZZA FIDEJUSSORIA**

10.1 Il conduttore si obbliga a stipulare un contratto di assicurazione con primaria compagnia, di durata pari al contratto di locazione e con l'obbligo di conferire ad ogni scadenza annuale originale della quietanza di premio pagato, a garanzia dei danni derivanti dalla propria attività e dalla conduzione degli spazi di pertinenza (R. C.T. – R. C. O.) con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00), l'eventuale franchigia presente in tale contratto non può essere opposta a terzi e quindi al CAAN.

10.2 Il conduttore si obbliga, altresì, a stipulare polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e dalle norme di legge, rinnovabile di anno in anno per un importo minimo non inferiore a n. 1 canone annuo.

10.3 In via alternativa, il conduttore costituirà la fidejussione in numerario, mediante versamento di una somma pari a n. 2 mensilità.

10.4 Il conduttore si impegna a consegnare copia del contratto di assicurazione e fidejussione stipulati come sopra.

10.5 La fidejussione verrà liberata dal locatore o la fidejussione versata in numerario sarà resa al conduttore all'atto della regolare riconsegna del locale e sempre che il conduttore abbia tenuto fede a tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto e dalla vigenti norme di legge.

Art.11) **STATO DEI LOCALI**

11.1 Il conduttore dichiara di aver visitato i locali affittati e di averli trovati in buono stato locativo e adatti all'uso convenuto, e, così, di prenderli in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi che avverrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, costituendosi da tale momento custode dei medesimi locali.

Art. 12) **PERSONALE**

12.1 Il conduttore si impegna ad utilizzare, nell'esercizio della sua attività, esclusivamente personale in

regola ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

12.2 In proposito il conduttore si impegna a fornire, a richiesta del locatore, copia della documentazione amministrativa inerente il predetto personale.

Art. 13) **REGOLAMENTI DI MERCATO**

13.1 Il conduttore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di ben conoscere e accettare il regolamento generale del mercato, il regolamento per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici nel CAAN, nonché tutte le norme regolamentari e legislative ed in primo luogo quelle condominiali che saranno unilateralmente predisposte dal CAAN, che disciplinano l'esercizio delle attività nell'ambito del mercato medesimo.

Art. 14) **PROCEDURA DI CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA**

14.1 Ove il conduttore intenda muovere contestazioni in ordine all'esecuzione ed interpretazione del presente contratto dovrà, pena la risoluzione di diritto senza previa diffida, inviare reclamo motivato al presidente del C.d.A. Decorsi 60 giorni dall'invio del reclamo e nella ipotesi in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria potrà proporre domanda di mediazione.

Art. 15) **CODICE ETICO D. LGS. 231/01, MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/01 E CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il conduttore, si obbliga, ad osservare il Codice Etico ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il modello di gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e il codice di comportamento adottato dal CAAN, dei quali il conduttore dichiara di aver preso visione.

Si fa presente, altresì, che in caso di grave inosservanza dei documenti suddetti, il contratto sarà risolto di pieno diritto ex art. 1456 cc., senza necessità di previa diffida.

Art.16) **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

16.1 Il presente contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di pieno diritto, nei seguenti casi:

- a) ritardo nel pagamento del canone di locazione per due mensilità consecutive;
- b) ritardo e/o inesatto nel pagamento della quota spese di cui all'art. 9;
- c) mutamento di destinazione d'uso dei locali senza autorizzazione del locatore;
- d) modifiche ai locali senza autorizzazione del locatore;
- e) mancata costituzione o rinnovo della fidejussione e mancata consegna del contratto di assicurazione, stipulati a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 10) del presente contratto;
- f) violazione accertata definitivamente da parte delle competenti autorità delle norme in materia di sicurezza del lavoro;
- g) diniego all'accesso ai locali del locatore;
- h) violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Regolamento di Funzionamento del Centro;
- i) violazione accertata definitivamente da parte delle competenti autorità delle norme in materia di igiene e sicurezza;

- l) accertamento da parte delle competenti autorità della sussistenza di cause di incapacità a contrarre con la P.A. (normativa antimafia);
- m) violazione del divieto di sublocazione dei locali e/o cessione dell'azienda;
- n) in caso di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione di attività commerciale, ovvero che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- o) gravi inosservanze sancite dai documenti di cui all'art. 15.

16.2 Il presente contratto potrà inoltre essere risolto, ai sensi dell'art.1456 c.c., di pieno diritto, negli ulteriori seguenti casi:

- q) violazione della normativa in vigore in materia di detenzione e commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima;
- r) violazione della normativa in vigore in materia di detenzione e commercializzazione di specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita;
- s) detenzione e commercializzazione di prodotti ittici pescati nel periodo di fermo biologico;
- t) frodi per sostituzione di specie di prodotti ittici;
- u) vendita di prodotti ittici surgelati sprovvisti dell'etichettatura obbligatoria;
- v) uso di sostanze chimiche e additivi alimentari per mascherare i processi di alterazione del pesce, per migliorare l'aspetto e aumentare in modo artificioso il peso, non dichiarati in etichetta;
- z) omessa redazione del Manuale HACCP;
- y) mancata o non corretta applicazione delle procedure previste dal Manuale HACCP.

Art.17) **REGISTRAZIONE**

17.1 I canoni di locazione sono soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le parti, trattandosi di beni strumentali, esercitano l'opzione per l'imposizione IVA prevista dall'art. 10, primo comma, n. 8), del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.

17.2 Il presente contratto sarà registrato a cura di parte locatrice, l'imposta di registro cede a carico del conduttore e del locatore in parti uguali, mentre l'imposta di bollo è a carico del conduttore.

Art.18) **DOMICILIO DEL CONDUTTORE**

18.1 Per gli effetti, anche esecutivi del contratto, il conduttore elegge domicilio nella *res locata*.

Art.19) **FORO COMPETENTE**

19.1 Per ogni controversia derivante dal presente contratto e/o dall'esecuzione dello stesso è esclusivamente competente il foro di Nola.

Art. 20) **TRATTAMENTO DEI DATI**

20.1 Il conduttore autorizza espressamente il locatore a trattare i dati personali, ai sensi del Regolamento

UE 679/2016, per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati.

Art.21) **DISPOSIZIONI FINALI**

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si richiamano le disposizioni del Codice Civile e quelle della Legge 27.07.78 n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Volla, li

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. dichiaro di accettare espressamente l'integrale contenuto del presente contratto e segnatamente le clausole di cui ai sopra riportati artt.2 (utilizzo dei locali), 3 (obblighi del conduttore), 4 (tenuta dei locali), 5 (durata della locazione), 6 (recesso del conduttore), 7 (canone di locazione), 8 (inopponibilità delle eccezioni), 9 (spese a carico del conduttore), 10 (contratto di assicurazione), 11 (stato dei locali), 12 (personale), 13 (regolamenti di mercato), 14 (procedura di conciliazione obbligatoria), 15 (osservanza codice etico ai sensi del d. lgs. 231/01.....), 16 (risoluzione del contratto), 19 (foro competente) e 20 (trattamento dei dati)..

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

TABELLE MILLESIMALI - CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S.C.p.A.

IDENTIFICATIVO LOCALE	IDENTIFICATIVO EDIFICIO	PIANO	MILLESIMI GENERALI	MILLESIMI RIFIUTI
CI-B1	CENTRO INGRESSI	TERRA	1,04	0,56
CI-D2	CENTRO INGRESSI	TERRA	0,24	0,13
CI-N1	CENTRO INGRESSI	TERRA	1,86	1,01
CI-D1	CENTRO INGRESSI	TERRA	0,25	0,14
CI-15	CENTRO INGRESSI	TERRA	0,43	0,23
UF1-UFF.	CENTRO INGRESSI	TERRA	4,94	2,68
UF2-UFF.	CENTRO INGRESSI	PRIMO	4,23	2,29
MF-UF1	FACCHINAGGIO	TERRA	1,19	0,65
MF-D1	FACCHINAGGIO	TERRA	5,42	2,94
MF-D2	FACCHINAGGIO	TERRA	5,88	3,19
MF-D3	FACCHINAGGIO	TERRA	4,15	2,25
M1/1	FACCHINAGGIO	PRIMO	0,38	0,20
M1/2	FACCHINAGGIO	PRIMO	0,35	0,19
M1/3	FACCHINAGGIO	PRIMO	0,35	0,19
M1/4	FACCHINAGGIO	PRIMO	0,33	0,18
M1/5-6	FACCHINAGGIO	PRIMO	1,39	0,75
M1/7	FACCHINAGGIO	PRIMO	0,35	0,19
M1/8	FACCHINAGGIO	PRIMO	0,42	0,23
M1/9	FACCHINAGGIO	PRIMO	0,31	0,17
M1/10	FACCHINAGGIO	PRIMO	0,31	0,17
MF-B1	FACCHINAGGIO	PRIMO	1,18	0,64
MF-D4	FACCHINAGGIO	PRIMO	0,47	0,26
SALA CONFERENZE	FACCHINAGGIO	PRIMO	4,66	2,53
LAVANDERIA	FACCHINAGGIO	PRIMO	0,85	0,46
SPOGLIATOI	FACCHINAGGIO	PRIMO	5,73	3,11
BOX1	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX2	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX3	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX4	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX5	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX6	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX7	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX8	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX9	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX10	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX11	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX12	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX13	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX14	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX15	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX16	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX17	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX18	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX19	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX20	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX21	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX22	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX23	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX24	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX25	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX26	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX27	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX28	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX29	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX30	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX31	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX32	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX33	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX34	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX35	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX36	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX37	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX38	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX39	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX40	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX41	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX42	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX43	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX44	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX45	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX46	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX47	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94



TABELLE MILLESIMALI - CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S.C.p.A.

IDENTIFICATIVO LOCALE	IDENTIFICATIVO EDIFICIO	PIANO	MILLESIMI GENERALI	MILLESIMI RIFIUTI
BOX48	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX49	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX50	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX51	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX52	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX53	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX54	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX55	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX56	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX57	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX58	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX59	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX60	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX61	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX62	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX63	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX64	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX65	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX66	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX67	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX68	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX69	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
BOX70	ORTOFRUTTA	TERRA	6,54	8,94
P01	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P02	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P03	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P04	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P05	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P06	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P07	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P08	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P09	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P10	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P11	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P12	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P13	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P14	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P15	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P16	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P17	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P18	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P19	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P20	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P21	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P22	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P23	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P24	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P25	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P26	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P27	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P28	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P29	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P30	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P31	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P32	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P33	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P34	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P35	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P36	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P37	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P38	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P39	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P40	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P41	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P42	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P43	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P44	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P45	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P46	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P47	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P48	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P49	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P50	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P51	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22

Centro Agro Alimentare
di Napoli Scpa
#Presidente
Carub' Giancarlo

TABELLE MILLESIMALI - CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S.C.p.A.

IDENTIFICATIVO LOCALE	IDENTIFICATIVO EDIFICIO	PIANO	MILLESIMI GENERALI	MILLESIMI RIFIUTI
P52	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P53	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P54	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P55	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P56	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P57	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P58	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P59	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P60	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P61	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P62	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P63	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P64	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P65	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P66	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P67	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P68	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P69	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
P70	ORTOFRUTTA	TERRA	0,16	0,22
OF2-UFF.	ORTOFRUTTA	TERRA	0,77	1,05
Box 71	ORTOFRUTTA T - BOX	TERRA	4,45	4,13
Box 72	ORTOFRUTTA T - BOX	TERRA	4,45	4,13
Box 73	ORTOFRUTTA T - BOX	TERRA	4,32	4,01
Box 74	ORTOFRUTTA T - BOX	TERRA	4,32	4,01
Box 75	ORTOFRUTTA T - BOX	TERRA	4,45	4,13
Box 76	ORTOFRUTTA T - BOX	TERRA	4,45	4,13
Box 77	ORTOFRUTTA T - BOX	TERRA	4,45	4,13
Box 78	ORTOFRUTTA T - BOX	TERRA	4,45	4,13
Box 79	ORTOFRUTTA T - BOX	TERRA	4,32	4,01
Box 80	ORTOFRUTTA T - BOX	TERRA	4,32	4,01
Box 81	ORTOFRUTTA T - BOX	TERRA	4,45	4,13
Box 82	ORTOFRUTTA T - BOX	TERRA	4,45	4,13

ACF1	ORTOFRUTTA T	TERRA	7,64	3,22
ACF2/1	ORTOFRUTTA T	TERRA	3,82	1,61
ACF2/2	ORTOFRUTTA T	TERRA	3,82	1,61
ACF3	ORTOFRUTTA T	TERRA	7,64	3,22
ACF4	ORTOFRUTTA T	TERRA	7,64	3,22
ACF5	ORTOFRUTTA T	TERRA	20,59	8,69
ACF6	ORTOFRUTTA T	TERRA	15,98	6,74
ACF7	ORTOFRUTTA T	TERRA	41,20	17,38
ACF8	ORTOFRUTTA T	TERRA	22,57	9,52
F1	ORTOFRUTTA T	TERRA	0,61	0,26
F2	ORTOFRUTTA T	TERRA	0,91	0,38
F3	ORTOFRUTTA T	TERRA	0,91	0,38
F4	ORTOFRUTTA T	TERRA	0,61	0,26
F1-FT1-FT2	ORTOFRUTTA T	TERRA	6,93	2,92
F2-FT3	ORTOFRUTTA T	TERRA	6,22	2,62
F5	ORTOFRUTTA T	TERRA	3,55	1,50
F5bis	ORTOFRUTTA T	TERRA	1,30	0,55
SNB1-RIST.	ORTOFRUTTA T	TERRA	3,53	1,49
F1/1.1	ORTOFRUTTA T	PRIMO	1,75	0,74
F1/1.2	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,44	0,18
F1/1.3	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,42	0,18
F1/1.4	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,42	0,18
F1/1.5	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,44	0,18
F1/1.6	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,73	0,31
F1/1.18	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,73	0,31
F1/1.19	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,44	0,18
F1/1.20	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,42	0,18
F1/1.21	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,42	0,18
F1/1.22	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,50	0,21
F1/2.7	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,73	0,31
F1/2.8	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,44	0,18
F1/2.9	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,42	0,18
F1/2.10	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,42	0,18
F1/2.11	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,44	0,18
F1/2.12	ORTOFRUTTA T	PRIMO	1,75	0,74
F1/2.13	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,50	0,21
F1/2.14	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,42	0,18
F1/2.15	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,42	0,18
F1/2.16	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,44	0,18

Il Presidente
 il Centro Agro Alimentare
 di Napoli Scpa

Centro Agro Alimentare
 di Napoli Scpa
 il Presidente

TABELLE MILLESIMALI - CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S.C.p.A.

IDENTIFICATIVO LOCALE	IDENTIFICATIVO EDIFICIO	PIANO	MILLESIMI GENERALI	MILLESIMI RIFIUTI
F1/17	ORTOFRUTTA T	PRIMO	0,73	0,31
F1/3	ORTOFRUTTA T	PRIMO	1,79	0,75
F1/4	ORTOFRUTTA T	PRIMO	2,84	1,20
F1/5	ORTOFRUTTA T	PRIMO	2,84	1,20
F1/6	ORTOFRUTTA T	PRIMO	1,79	0,75
F1/7	ORTOFRUTTA T	PRIMO	1,79	0,75
F1/8	ORTOFRUTTA T	PRIMO	2,84	1,20
F1/9	ORTOFRUTTA T	PRIMO	2,84	1,20
F1/10	ORTOFRUTTA T	PRIMO	1,79	0,75
BOXC1	CARNI	TERRA	4,36	3,31
BOXC2	ITTICO	TERRA	4,36	3,31
BOXC3	CARNI	TERRA	4,23	3,21
BOXC4	ITTICO	TERRA	4,23	3,21
BOXC5	CARNI	TERRA	4,23	3,21
BOXC6	CARNI	TERRA	4,23	3,21
BOXC7	CARNI	TERRA	4,36	3,31
BOXC8	CARNI	TERRA	4,36	3,31
BAR1	CARNI	TERRA	2,08	1,58
BOXI1	ITTICO	TERRA	6,06	4,99
BOXI2	ITTICO	TERRA	6,06	4,99
BOXI3	ITTICO	TERRA	5,81	4,78
BOXI4	ITTICO	TERRA	5,81	4,78
BOXI5	ITTICO	TERRA	5,81	4,78
BOXI6	ITTICO	TERRA	5,81	4,78
BOXI7	ITTICO	TERRA	6,06	4,99
BOXI8	ITTICO	TERRA	6,06	4,99
BOXI9	ITTICO	TERRA	6,06	4,99
BOXI10	ITTICO	TERRA	6,06	4,99
BOXI11	ITTICO	TERRA	5,81	4,78
BOXI12	ITTICO	TERRA	5,81	4,78
BOXI13	ITTICO	TERRA	5,81	4,78
BOXI14	ITTICO	TERRA	5,81	4,78
BOXI15	ITTICO	TERRA	6,06	4,99
BOXI16	ITTICO	TERRA	6,06	4,99
BOXI17	ITTICO	TERRA	7,89	6,49
BOXI18	ITTICO	TERRA	7,89	6,49
BOXI19	ITTICO	TERRA	7,89	6,49
BOXI20	ITTICO	TERRA	7,89	6,49
BOXI21	ITTICO	TERRA	7,89	6,49
BOXI22	ITTICO	TERRA	7,89	6,49
BOXI23	ITTICO	TERRA	7,89	6,49
BOXI24	ITTICO	TERRA	7,89	6,49
BAR2	ITTICO	TERRA	1,89	1,56
Ghiaccio	ITTICO	TERRA	0,52	0,43
Box F1	POLIVALENTE	TERRA	2,86	2,79
Box F2	POLIVALENTE	TERRA	2,86	2,79
Box F3	POLIVALENTE	TERRA	2,76	2,69
Box F4	POLIVALENTE	TERRA	2,76	2,69
Box F5	POLIVALENTE	TERRA	2,76	2,69
Box F6	POLIVALENTE	TERRA	2,76	2,69
Box F7	POLIVALENTE	TERRA	2,86	2,79
Box F8	POLIVALENTE	TERRA	2,86	2,79
BOX LC1	POLIVALENTE	TERRA	2,86	2,79
Box LC2	POLIVALENTE	TERRA	2,86	2,79
BOX LC3	POLIVALENTE	TERRA	2,76	2,69
Box LC4	POLIVALENTE	TERRA	2,76	2,69
BOX LC5	POLIVALENTE	TERRA	2,76	2,69
Box LC6	POLIVALENTE	TERRA	2,76	2,69
BOX LC7	POLIVALENTE	TERRA	2,86	2,79
Box LC8	POLIVALENTE	TERRA	2,86	2,79
AREA ESTERNA	AREA ESTERNA	TERRA	0,97	0,46
			1.000,00	1.000,00

Centro Agro Alimentare
di Napoli S.p.A.
il Presidente

Consiglio di Amministrazione
C.A.A. di Napoli S.p.A.
Presidente